COMUNE DI APECCHIO

Provincia di Pesaro e Urbino 041002



COPIA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 7 DEL 26-03-24

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L' APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2024.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisei del mese di marzo, alle ore 18:45, nella Residenza Municipale si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i seguenti componenti del Consiglio Comunale:

NICOLUCCI VITTORIO	Presente	ORLANDI SABINA	Presente
ALBERTO			
CARDELLINI MASSIMO	Assente	PERFETTI ANDREA	Assente
PERFETTI FABIO	Presente	SMACCHIA FEDERICO	Presente
GRANCI FEDERICO	Presente	BOCCALI STEFANO	Presente
PAZZAGLIA GIULIA	Presente	LUCHETTI MARINO	Assente
SMACCHIA MAURIZIO	Presente		

Assegnati n.[11] In carica n.[11] Assenti n.[3] Presenti n.[8] Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Sig.ra TINTI PAOLO

Assume la presidenza il Sig. NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

DATO atto:

- della presenza in aula oltre che dei Consiglieri citati nel prospetto anche dell'Assessore Esterno Bricca Eucherio;
- della verbalizzazione della seduta da remoto da parte del Segretario Comunale Tinti Paolo;

IL SINDACO-PRESIDENTE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45);

ATTESO pertanto che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

VISTO l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30.09.2020 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal 1° gennaio 2020;

VISTA la Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot.4897 ministero dell'economia e delle finanze dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di prospetto aliquote IMU;

VISTA la legge n. 170/2023 (Gazzetta Ufficiale 28.11.2023) che ha rinviato l'obbligo dell'utilizzo del prospetto aliquote IMU all'esercizio 2025;

VISTA la Risoluzione n.2/DF del 10-03-2020 prot. 6259 dello stesso ministero, in materia di "finzione giuridica" che considera non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai CD o IAP di cui all'art.1del D.lgs. 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 del medesimo art.1, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, non solo per i soggetti che rivestono la qualifica di CD o di IAP ma anche per tutti gli altri contitolari;

TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote;

- 1. L'ALIQUOTA DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- 2. L'ALIQUOTA DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
- 3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1º gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
- 4. L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 5. Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

- 6. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 7. PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

RICHIAMATA la deliberazione n. 9/C.C. del 30.03.2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L' APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2023;

PROPONE

- DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2. DI CONFERMARE le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2024:

TIPOLOGIA	ANNO 2024 aliquota per mille
L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione € 200,00)	5,00
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	AZZERAMENTO
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	AZZERAMENTO
TERRENI AGRICOLI (in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)	ESENTI
AREE FABBRICABILI	9,60
FABBRICATI CATEGORIA D (con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 01 gennaio 2014	8,60
PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	9,60

3. DI DARE ATTO che verranno applicate le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2024:

- a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 4. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la conseguente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata da comma 767 e 779 dell'articolo 1 della Legge 160/2019;
- DI RICHIEDERE l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 tenuto conto della scadenza del termine di legge.

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica/contabile.

lì 26.03.2024

IL RESPONSABILE
SETTORE CONTABILE
f.to (Emiliano Catena)

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto sopra trascritto così come relazionato dal Consigliere Orlandi Sabina su invito del Sindaco-Presidente sulla base della relativa proposta di deliberazione istruita dal Responsabile del Settore Contabile e corredata dai pareri favorevoli resi dallo stesso, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/00, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

VISTO il regolamento comunale che disciplina le sedute del consiglio comunale, della giunta comunale, delle commissioni comunali, di altri organi collegiali nonché le attività istruttorie degli uffici in videoconferenza da remoto, approvato con delibera n. 1/CC del 27.04.2022;

DATO ATTO che tale proposta, in uno con i successivi interventi che sono stati registrati su supporto digitale e conservati nel computer locale che effettua la registrazione, su un hard disk esterno sul NAS gestita dalla Società Halley informatica e sul canale you-tube del Comune di Apecchio (avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 55 comma 4 bis del vigente Regolamento del Consiglio Comunale del Comune di Apecchio) sistema che consente la fedele ed integrale memorizzazione dell'audio/video nonché la pubblicazione dello stesso documento audio/video nell'apposita sezione del sito internet ufficiale del Comune di Apecchio/Consiglio Comunale on-line/Canale you-tube del Comune di Apecchio;

DATO ATTO altresì che la loro libera e piena conoscenza è consentita da detta registrazione che, a termine del sopracitato art. 55 comma 4 bis, costituisce anch'essa verbale della seduta e deve intendersi qui integralmente richiamata nei relativi contenuti;

UDITA la dichiarazione di voto favorevole da parte del Capogruppo Consigliare di maggioranza;

ESPERITA la votazione per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori ed ottenuto il seguente risultato:

Consiglieri Presenti n. 7 oltre il Sindaco; Votanti n. 8; Astenuti n. 2 (Smacchia Federico e Boccali Stefano); Voti Favorevoli n. 6

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta sopra riportata.

Infine, con successiva votazione resa per alzata di mano, con lo stesso risultato sopra riportato, si dichiara e si rende la presente

DELIBERA

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, tenuto conto della scadenza del termine di legge.

Il seguente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to TINTI PAOLO

IL PRESIDENTE f.to NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 11-04-24 la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per quindici giorni consecutivi(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO f.to(Scardacchi Laura)

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza municipale, li 11-04-24

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO (Scardaschi Laura)